

*Interveniente a sostegno della convenuta*: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti inizialmente M. Holt e D. Robertson, successivamente S. Brandon, agenti)

### Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 2319 final della Commissione, del 15 aprile 2016, che nega, sulla base del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43), l'accesso a una serie di documenti riguardanti la decisione C(2013) 3496 final della Commissione, del 24 giugno 2013, relativa alla concessione di un prestito Euratom a sostegno del programma ucraino di miglioramento della sicurezza dei reattori nucleari.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CEE Bankwatch Network supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord supporterà le proprie spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 305 del 22.8.2016.

---

### Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2018 — Zink / Commissione

(Causa T-338/16 P) <sup>(1)</sup>

**(«Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Mancato versamento dell'indennità per diversi anni in seguito ad un errore amministrativo — Articolo 90, paragrafo 1, dello statuto — Termine ragionevole»)**

(2018/C 134/27)

Lingua processuale: il francese

### Parti

*Ricorrente*: Richard Zink (Bamako, Mali) (rappresentanti: N. de Montigny e J.-N. Louis, avvocati)

*Altra parte nel procedimento*: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr e F. Simonetti, agenti)

### Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) dell'11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15, EU:F:2016:74), e diretta all'annullamento di tale sentenza.

### Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione), dell'11 aprile 2016, Zink/Commissione (F-77/15) è annullata.
- 2) La decisione del 23 luglio 2014 dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» (PMO) della Commissione europea è annullata in quanto, con tale decisione, la Commissione aveva negato al sig. Richard Zink il pagamento dell'indennità di dislocazione relativa al periodo che va dal 1° settembre 2007 al 30 aprile 2009.

- 3) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e iscritto al ruolo con il numero F-77/15 è respinto quanto al resto.
- 4) La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di impugnazione e al procedimento di primo grado.

(<sup>1</sup>) GU C 305 del 22.8.2016.

---

**Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 febbraio 2018 — Iberdrola / Commissione**  
**(Causa T-260/15 R)**

**(«Procedimento sommario — Aiuti di Stato — Regime di aiuti previsto dalla legislazione tributaria spagnola — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)**

(2018/C 134/28)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Iberdrola, SA (Bilbao, Spagna) (rappresentanti: J. Ruiz Calzado e J. Domínguez Pérez, avvocati)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

**Oggetto**

Domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE e volta alla sospensione dell'esecuzione della decisione (UE) 2015/314 della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la Spagna ha dato esecuzione -Regime di ammortamento fiscale dell'avviamento finanziario per l'acquisizione di partecipazioni azionarie estere (GU 2015, L 56, pag. 38).

**Dispositivo**

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) L'ordinanza del 24 novembre 2017, Iberdrola/Commissione (T-260/15 R), è revocata.
- 3) Le spese sono riservate.

---

**Ricorso proposto il 22 novembre 2017 — Autorità portuale di Vigo/Commissione**  
**(Causa T-764/17)**

(2018/C 134/29)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

Ricorrente: Autorità portuale di Vigo (Vigo, Spagna) (rappresentante: J. Costas Alonso, abogado)

Convenuta: Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la rettifica per la versione in lingua spagnola del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004) (Versione rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004), pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* L 243 del 23 settembre 2017;